

Violazione di un diritto di proprietà intellettuale mediante caricamento di opere non autorizzato. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di “indirizzo” nella sentenza *Constantin Film*

📅 13/07/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 9 luglio 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-264/19, *Constantin Film Verleih GmbH c. YouTube LLC, Google Inc.*, sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹. La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia tra la *Constantin Film Verleih GmbH* (“Constantin Film”), società distributrice di film con sede in Germania, e *YouTube LLC* (“YouTube”) e *Google Inc.* (“Google”), ambedue con sede negli Stati Uniti, in merito alle informazioni loro richieste dalla Constantin Film riguardanti gli indirizzi di posta

¹ GUUE L 157 del 30.04.2004.

elettronica, gli indirizzi IP e i numeri di telefono cellulare di utenti che avevano commesso violazioni dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

Tra il 2013 e il 2014, YouTube aveva caricato sul proprio sito *internet* le opere cinematografiche “Parker” e “Scary Movie 5”, delle quali la Constantin Film disponeva in Germania dei diritti di sfruttamento esclusivi, senza il consenso di quest’ultima. Poiché tali opere erano state visualizzate migliaia di volte, la Constantin Film aveva chiesto a YouTube ed alla sua controllante Google di fornirle un insieme di informazioni relative a ciascuno degli utenti che aveva proceduto al caricamento delle opere. Avendo ottenuto solo dei nomi utenti fittizi, la Constantin Film aveva adito il *Landgericht Frankfurt am Main* (Tribunale del Land) chiedendo che fosse ordinato a YouTube e Google di fornirle informazioni supplementari per identificare i singoli responsabili². La domanda era stata respinta, e la Constantin Film aveva successivamente adito in secondo grado l’*Oberlandesgericht Frankfurt am Main* (Tribunale superiore del Land) che, riformando la sentenza di primo grado, aveva condannato YouTube e Google a fornirle gli indirizzi di posta elettronica degli utenti, ma respingendo tuttavia l’appello quanto al resto.

La Constantin Film aveva allora proposto ricorso per *Revision* (cassazione) dinanzi al *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia; “giudice del rinvio”) che, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante in

materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2004/48³ debba essere interpretato nel senso che la nozione di “indirizzo” si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia scaricato dei *file* con lesione di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’*account* utente.

La Corte di Giustizia ha preliminarmente ricordato che, poiché la Direttiva 2004/48 non definisce la nozione di “indirizzo”, il suo significato deve essere determinato tenendo conto della sua genesi, del suo senso abituale nel linguaggio corrente, del contesto in cui essa è utilizzata nonché degli scopi perseguiti dalla normativa in cui essa si iscrive⁴.

Conformemente a quanto rilevato dall’Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe nelle sue Conclusioni⁵, la Corte ha ritenuto che nel linguaggio corrente il termine “indirizzo” riguarda unicamente l’indirizzo postale, ossia il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona, e dunque, in assenza di ulteriori precisazioni normative esso non si riferisce all’indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all’indirizzo IP del soggetto. Ciò trova conferma anche dal contesto in cui la nozione viene utilizzata, in quanto nessuno degli altri atti di diritto secondario dell’Unione che fanno riferimento all’indirizzo di posta

² Più particolarmente si trattava i) degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono cellulare nonché degli indirizzi IP utilizzati dagli utenti di cui trattasi per il caricamento dei file, con il momento esatto di tale caricamento indicante la data e l’ora, compresi i minuti, i secondi e il fuso orario, ossia il momento del caricamento, e, ii) dell’indirizzo IP utilizzato da ultimo da tali utenti per entrare nel loro account Google al fine di accedere alla piattaforma YouTube, sempre con il momento esatto dell’accesso indicante la data e l’ora, compresi i minuti, i secondi e il fuso orario, ossia il momento dell’accesso.

³ L’articolo 8 della Direttiva 2004/48, intitolato “Diritto d’informazione”, al paragrafo 2 lettera a) dispone: “... Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti...”.

⁴ CGUE 19.12.2019, Causa C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*, punto 38; CGUE 29.07.2019, Causa C-516/17, *Spiegel Online*, punto 65.

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

elettronica o all'indirizzo IP utilizza il termine "indirizzo", senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l'indirizzo IP o l'indirizzo di posta elettronica.

Inoltre, sebbene il diritto d'informazione previsto dall'articolo 8 della Direttiva 2004/48 miri ad assicurare l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, nel cui novero rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali⁶ e a consentire al relativo titolare di individuare colui che lo viola e di prendere i provvedimenti necessari per tutelarlo⁷, in sede di adozione della direttiva stessa il legislatore dell'Unione ha scelto di procedere ad un'armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale⁸, limitandola ad elementi di informazione ben circoscritti.

Tutto ciò premesso, la Corte ha statuito nel senso che:

“L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente”.

⁶ L'articolo 17 della Carta, intitolato "Diritto di proprietà", al paragrafo 2 dispone: "... La proprietà intellettuale è protetta...".

⁷ CGUE 18.01.2017, Causa C-427/15, NEW WAVE CZ, punto 25.

⁸ CGUE 09.06.2016, Causa C-481/14, Hansson, Causa C-481/14, punto 36.




Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo
ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com